



Repertorio n. 96825

Raccolta n. 42648

**ATTO COSTITUTIVO
della "Fondazione Latina 2032"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisei del mese di novembre, dell'anno duemilaventicinque

26 novembre 2025

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica n. 197.

Innanzi a me Dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Latina,

SONO PRESENTI

- CAPPELLO Angelo Piero, nato a Vittoria (RG) il 10 novembre 1963, nella qualità di dirigente e legale rappresentante del **"Ministero della cultura"**, con sede in Roma alla via del Collegio Romano n. 27, dove domicilia per la carica, codice fiscale 97904380587;
- FEGATELLI Luca, nato a L'Aquila il 20 dicembre 1964, nella qualità di dirigente e legale rappresentante della **"Regione Lazio"**, con sede in Roma alla via Cristoforo Colombo n.212, dove domicilia per la carica, codice fiscale 80143490581, in esecuzione di delibera della giunta regionale in data 7 agosto 2025, n. 726;
- MATTEI Vincenzo, nato a Fondi (LT) il 5 ottobre 1978, nella qualità di vice presidente e legale rappresentante della **"Provincia di Latina"**, con sede in Latina Via Costa 1, dove domicilia per la carica, codice fiscale 80003530591, in esecuzione di delibera del consiglio provinciale n. 16 del 29 luglio 2025;
- CELENTANO Matilde Eleonora, nata a Carbonia il 14 ottobre 1959, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del **"Comune di Latina"**, con sede in Latina (LT), Piazza del Popolo, 1, dove domicilia per la carica, codice fiscale 00097020598, in esecuzione di deliberazione del consiglio comunale n. 27/2025 del 13 maggio 2025;
- MARINI Paolo, nato a Latina il 12 luglio 1963, nella qualità di procuratore speciale della **"Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone - Latina"**, con sede in Latina al viale Umberto I n. 80, dove domicilia, codice fiscale 02957560598, giusta procura speciale a rogito del notaio Alice Fiorletta in data 24 novembre 2025, repertorio n. 8345, che in copia conforme alla sua copia informatica, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

Articolo 1

1. Per le finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, in occasione delle celebrazioni del centesimo anno di fondazione del Comune di Latina quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, il Ministero della cultura, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, il Comune di Latina, la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130 e del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, convengono di costituire la **"Fondazione Latina 2032"** (di seguito denominata anche **"Fondazione"**).

Articolo 2

1. La Fondazione ha sede nel comune di Latina, in Piazza del Popolo, 1, presso il Palazzo Comunale della Città di Latina.
2. La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è

GIUSEPPE CELESTE
NOTAIO

dotata di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili né qualsiasi altra forma di utilità economica ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari.

4. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.

5. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati, ivi incluse le università.

6. I componenti danno atto che per la costituita Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Latina, secondo quanto previsto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 3

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 settembre 2024, n. 130, la Fondazione è costituita allo scopo di promuovere, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, gli interventi di seguito elencati, da svolgere nel territorio del Comune di Latina e rivolti, in particolare, alle generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;

b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;

c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette «Città di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione» finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;

f) l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti

internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;

g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;

i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;

m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;

n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta legge 6 settembre 2024, n. 130.

Articolo 4

1. La Fondazione svolge, altresì, le seguenti attività:

a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge 6 settembre 2024, n. 130;

b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;

c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

2. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere, altresì, ogni ulteriore attività necessaria oltre che ausiliaria, connessa, strumentale, e/o comunque ritenuta utile e opportuna per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 5

1. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2033 e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori.

2. La Fondazione svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale che deve intendersi ivi integralmente riportato. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

3. L'estinzione della Fondazione è disposta dal Ministero della cultura in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo Statuto.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Comune di Latina ovvero dai Fondatori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi (in quota parte rispetto alle risorse ancora disponibili), ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti dalla Fondazione, così come eventuali dotazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell'attività, vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

Articolo 6

1. A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto, il Fondatore Comune di Latina, così come sopra rappresentato, conferisce in uso gratuito, per la durata della Fondazione, i locali del Palazzo Comunale sito in Piazza del Popolo 1, quale sede legale della Fondazione.

2. Gli effetti del conferimento in uso si esauriscono senza indennizzo in tutti i casi di cessazione totale della partecipazione del Comune di Latina alla Fondazione o di estinzione della stessa.

3. Costituiscono, altresì, il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto:

a) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Ministero per euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), pari al contributo per l'anno 2024 di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 settembre 2024, n. 130, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;

b) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Regione Lazio per euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), pari al contributo di partecipazione di cui all'art. 6, c. 4, lett. a) della Legge Regionale 14 aprile 2025, n. 4, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;

c) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Provincia di Latina per euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;

d) la concessione d'uso gratuito da parte del Fondatore Comune di Latina di una porzione dell'immobile "ex casa del Custode" (con ingresso autonomo) della Scuola elementare "O. Montiani" di Piazza Dante, da destinare a sede operativa della Fondazione, il cui canone concessorio ammonta ad euro 9.600,00 (novemilaseicento virgola zero zero) così come quantificato dal competente Servizio Patrimonio e Demanio;

e) il conferimento in denaro da parte del Fondatore la Camera di

Commercio di Frosinone-Latina per euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa.

4. Al fine di assicurare alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per la sua attività, a costituire il Fondo di gestione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto: il Fondatore Ministero, così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per l'anno 2025 e di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) annui a decorrere dal 2026, pari al contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 settembre 2024, n. 130; una quota non superiore al 10% (dieci per cento) degli importi di cui al periodo precedente è destinata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 130/2024.

5. Costituiscono, altresì, il fondo di gestione della Fondazione di cui all'articolo 18 dello Statuto:

a) il conferimento, da parte del Fondatore Ministero, così come sopra rappresentato, di un contributo di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per l'anno 2026 e di euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, destinato alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 6 settembre 2024, n. 130;

b) il conferimento destinato al funzionamento e alle attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 6, c. 4, lett. b) della L.R. 14 aprile 2025, n. 4, da parte del Fondatore Regione Lazio, così come sopra rappresentato, di un contributo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) per ciascuna annualità nel triennio 2025-2027; per le annualità successive al 2027 secondo lo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

c) il conferimento, da parte del Fondatore Provincia di Latina, così come sopra rappresentato, di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui a decorrere dal 2025;

d) il conferimento, da parte del Fondatore Comune di Latina, consistente nell'assegnazione di un dipendente comunale in distacco temporaneo di categoria D, da impiegare presso la Fondazione, il cui trattamento economico corrisponde ad un importo annuale di euro 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento virgola zero zero) e nel pagamento delle spese utenze dell'immobile sede operativa della Fondazione, sito in Latina in Piazza Dante, da quantificare successivamente;

e) il conferimento destinato al funzionamento e alle attività della Fondazione, da parte del Fondatore Camera di Commercio Frosinone-Latina, così come sopra rappresentato, di un contributo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascuna annualità nel biennio 2025-2026; per le annualità successive al 2026 il contributo sarà definito secondo lo stanziamento previsto nei preventivi economici di competenza.

6. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero, Regione, Provincia, Comune e Camera di Commercio, si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite d'intesa tra i Fondatori stessi.

7. Tutti i conferimenti sono sospensivamente condizionati al

riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 130/2024.

Articolo 7

1. Sono membri della Fondazione, come previsto e disciplinato dallo Statuto:

- a) ***i Fondatori;***
- b) ***i Partecipanti.***

Articolo 8

1. Sono Organi della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:

- a) ***il Collegio dei Fondatori;***
- b) ***il Presidente;***
- c) ***il Consiglio di amministrazione;***
- d) ***il Comitato scientifico;***
- e) ***il Collegio dei Revisori dei conti.***

Articolo 9

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, secondo quanto dispone l'articolo 11 dello statuto allegato.

I Fondatori si riservano di nominare i componenti del Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio 2026, dopo l'espletamento delle necessarie procedure.

In via transitoria, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica e per la formazione del Consiglio di amministrazione, nelle more dell'espletamento da parte di tutti i Fondatori delle procedure previste nello statuto per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e, quindi, al fine di dare esecuzione alla costituzione della Fondazione, **COPPOLA Chiara Eleonora**, nata a Scorrano (LE) il 16 settembre 1983, residente in Taviano (LE) alla via Vittorio Emanuele III, 84, codice fiscale CPP CRL 83P56 I549F, cittadina italiana, viene nominata legale rappresentante della Fondazione e viene autorizzata specificamente ad aprire un conto corrente presso BLU BANCA sul quale far pervenire i versamenti previsti nel presente atto, a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'attribuzione del codice fiscale e ad aprire una Pec.

La sua nomina scade all'atto dell'insediamento del Consiglio di amministrazione, che sarà curato dallo stesso legale rappresentante, convocando la prima riunione del Consiglio, quando perverranno tutte le designazioni dei Fondatori, eseguite secondo le regole statutarie già richiamate.

2. È prevista la nomina di un Direttore, individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa e nominato dal Consiglio di amministrazione.

3. I Fondatori stabiliscono che il primo Consiglio di amministrazione, quando saranno nominati i suoi componenti, sarà composto da 4 (quattro) membri, oltre il Presidente.

Articolo 10

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia ed in particolare dall'articolo 4, comma 5, della legge 6 settembre 2024, n. 130, ai sensi del quale tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio notarile, il valore dei conferimenti in denaro ammonta in totale ad euro 7.480.000,00 (settemilioni quattrocentottantamila virgola zero zero).

Non ho dato lettura degli allegati in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su cinque fogli per diciassette facciate, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore venti e venti.

FIRMATO:

Angelo Piero CAPPELLO

FEGATELLI Luca

MATTEI Vincenzo

CELENTANO Matilde Eleonora

Paolo MARINI

Giuseppe CELESTE (sigillo)

Allegato "A" al numero 96825
del repertorio e al numero 42648
della Raccolta.

Repertorio n.8345

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di
novembre

(addì 24 novembre 2025)

In Frosinone, in Viale Roma snc.

Avanti a me dottoressa Alice Fiorletta, Notaio in Frosinone
con studio in Via Marcello Mastroianni n.18, iscritta nel
Collegio Notarile del Distretto di Frosinone,

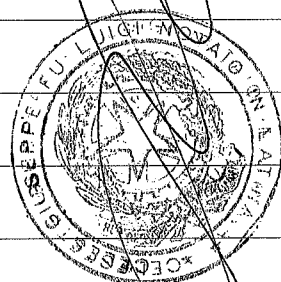
è presente il Signor:

- ACAMPORA GIOVANNI nato a Minturno (LT) il 14 gennaio 1963,
nella qualità di Presidente e legale rappresentante della
"Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Frosinone - Latina", con sede in Latina, in Viale Umberto I
n.80, dove domicilia per la carica, codice fiscale
02957560598, autorizzato al presente atto in forza dei
poteri al medesimo attribuiti dal vigente statuto camerale e
dalle delibere della Giunta Camerale n.30 del 28 aprile 2025
e n.56 del 15 luglio 2025 (di seguito la "**parte conferente
procura**").

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, con il presente atto

conferisce procura speciale al Vice Presidente Signor:

- **MARINI PAOLO** nato a Latina il 12 luglio 1963, domiciliato



per la carica in Latina, in Viale Umberto I n.80, codice fiscale MRN PLA 63L12 E472X (di seguito, il **"procuratore"**), affinché in nome, conto, vece ed interesse della parte conferente procura, abbia ad intervenire alla costituzione di una fondazione di partecipazione, di diritto italiano (di seguito, **"Fondazione"**), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130, con denominazione **"Fondazione Latina 2032"**, sede in Latina e durata fino al 31 dicembre 2033.

Conferisce al procuratore tutti i poteri, anche in conformità all'art. 1395 del codice civile, di agire in nome e per conto della parte conferente procura e di compiere tutti gli atti necessari o utili per la costituzione della Fondazione, ivi compreso il potere di:

- porre in essere tutti gli atti necessari per il versamento dell'apporto a titolo di dotazione iniziale nonché a titolo di contributo al fondo di gestione per la prima annualità, ivi inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la consegna degli assegni circolari non trasferibili da emettersi all'ordine della Fondazione, nonché rilasciare dichiarazioni in ordine alla provenienza dei fondi utilizzati;

- sottoscrivere e dare esecuzione all'atto pubblico di costituzione della costituenda Fondazione;

- approvare lo statuto della costituenda Fondazione con

facoltà di meglio precisare, articolare e modificare le relative clausole statutarie;

- nominare i membri dell'organo amministrativo della costituenda Fondazione, determinandone la relativa durata in carica, retribuzione e poteri, nonché nominare altri organi della Fondazione;

- prevedere di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica presso le competenti autorità.

Inoltre, il procuratore è autorizzato a sottoscrivere ed eseguire tutti i documenti e/o atti e compiere tutte le azioni che possano essere necessarie o utili all'esercizio di tutti i poteri conferiti dalla presente procura speciale.

La parte conferente procura, come sopra rappresentata, con la presente, ratifica e approva, e si impegna a ratificare e approvare, tutto ciò che il Procuratore compirà in valida esecuzione della presente procura, nonché si impegna incondizionatamente a manlevare il Procuratore da ogni azione, pretesa, costo, spesa e responsabilità derivanti dall'esercizio di qualsiasi potere conferito ai sensi della presente procura.

La presente procura speciale è regolata dalla legge italiana.

Con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.

La presente procura è esente da bollo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 130/2024 il quale dispone quanto



segue: "Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, su un foglio per pagine tre e fin qui della quarta del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore dieci e minuti dieci.

FIRMATO: ACAMPORA GIOVANNI - ALICE FIORLETTA (I.S.)



Alice Fiorletta

Notaio in Frosinone

Via M. Mastroianni 18

03100 Frosinone

Tel. 0775 443161

afiorletta@notariato.it

**COPIA AUTENTICA INFORMATICA
DI ATTO NOTARILE CARTACEO**

Io sottoscritta Dottoressa Alice Fiorletta, Notaio in Frosinone, con studio in Via Marcello Mastroianni n.18, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Frosinone,

CERTIFICO

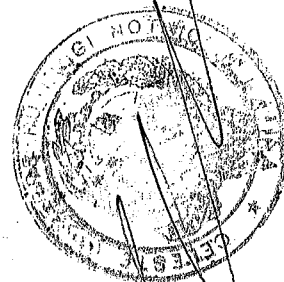
che la presente è copia su supporto informatico, conforme all'originale formato su supporto cartaceo da me redatto in data 24 novembre 2025, repertorio n.8345.

La presente copia su supporto informatico, in formato PDF/A, si compone di un unico documento, (contenente sia la riproduzione del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità), per complessive numero cinque facciate.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi di legge per uso allegazione ad atto notarile.

In Frosinone, nel mio studio notarile, oggi 24 novembre 2025.

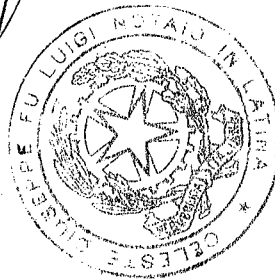
Firmato digitalmente dal Notaio Alice Fiorletta



Certificazione di conformità
di documento informatico a documento analogico

Certifico io sottoscritto dottor **Giuseppe Celeste**, notaio in Latina, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Latina, che la presente copia redatta su supporto cartaceo, composta di sei pagine su tre fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale documento analogico dal notaio Alice Fiorletta con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica eSign in data 24 novembre 2025 alle 11:48:55 UTC, dal quale risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale del predetto notaio (dal 12/03/2024 alle 08:56:30 UTC al 12/03/2027 alle 08:56:30 UTC), rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, come risulta dall'allegato "Rapporto di verifica".

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica n. 197,
il ventisei novembre duemilaventicinque





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **procura rep 8345.PDF.p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **24/11/2025 alle 11:50:15 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) ALICE FIORLETTA	Consiglio Nazionale del Notariato	✓

3. Dettagli

- Nome file: **procura rep 8345.PDF.p7m**
- Impronta del file: **a4e488025c3935bd71b122c1e7cdb9e3aafbe3571abec683133f6592ce628396**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **24/11/2025 alle 11:48:55 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - ALICE FIORLETTA

Questa firma è stata apposta da **ALICE FIORLETTA, C.F./P.IVA TINIT-FRLCA84T47D972O**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **24/11/2025 alle 10:24:33 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - ALICE FIORLETTA

- Nome e Cognome del soggetto: **ALICE FIORLETTA**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-FRLCA84T47D972O**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI FROSINONE:80007420609**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5a be**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **12/03/2024 alle 08:56:30 UTC** al **12/03/2027 alle 08:56:30 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **26723** emessa in data **24/11/2025 alle 11:30:33 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **24/11/2025 alle 08:35:33 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf**
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

**Allegato “B” al numero 96825
del repertorio e al numero 42648
della raccolta**

**STATUTO
della
“Fondazione Latina 2032”**

**Articolo 1
*Natura, denominazione e sede***

1. È costituita la “**Fondazione Latina 2032**” (di seguito anche “Fondazione”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.
4. La Fondazione ha sede legale in Latina, Piazza del Popolo, 1, presso il Palazzo Comunale della Città di Latina e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici nel Comune di Latina o nel territorio italiano.

**Articolo 2
*Finalità e attività***

1. Nel perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 6 settembre 2024, n. 130, la Fondazione promuove, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge, gli interventi di seguito elencati, da svolgere nel territorio del Comune di Latina e, rivolti, in particolare, alle generazioni più giovani:
 - a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all’architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull’architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;
 - b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
 - c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette «Città di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione» finalizzato a conseguire un’offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;
 - d) la promozione dell'integrazione fra l’offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di

start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

- e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;
 - f) l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;
 - g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
 - h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
 - i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
 - l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;
 - m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;
 - n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
 - o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta legge 6 settembre 2024, n. 130.
2. La Fondazione svolge, altresì, le seguenti attività:
- a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
 - c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;
 - d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

- e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.
3. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, e nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere, altresì, ogni ulteriore attività necessaria oltre che ausiliaria, connessa, strumentale e/o comunque ritenuta utile e opportuna per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 3

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- a) Fondatori;
 - b) Partecipanti.

Articolo 4

Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero della cultura, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, il Comune di Latina, la Camera di Commercio Frosinone Latina.

Articolo 5

Partecipanti

1. Possono divenire Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, ivi incluse le università che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, ovvero in servizi, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.
3. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 6.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 6

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Il Consiglio di amministrazione provvede con apposito regolamento alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Partecipante, nonché delle cause di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 7

Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con le maggioranze di cui all'articolo 12 nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 6.
2. Il regolamento di cui all'articolo 6, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
4. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.
5. I Partecipanti di cui all'articolo 5 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
6. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

Articolo 8

Organi e struttura della Fondazione e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Comitato scientifico;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.
3. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.
4. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni e possono essere confermati non più di una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni di tutti gli organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun

partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'Organo.

Articolo 9

Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.
2. Il Collegio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente della Fondazione; può essere altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due Fondatori. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:
 - a) nomina del Presidente della Fondazione;
 - b) nomina del Consiglio di amministrazione;
 - c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) nomina del Comitato scientifico;
 - e) nomina del Comitato dei Saggi;
 - f) modificazioni dello statuto;
 - g) ammissione di nuovi Fondatori;
 - h) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - i) approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - l) esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - m) scioglimento della Fondazione.
3. Il Collegio dei Fondatori determina inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'indennità di carica per i membri del Collegio dei Revisori dei conti.
4. Ai membri del Consiglio di amministrazione non spetta alcuna indennità di carica, gettone o qualsiasi altro emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, purché documentate.
5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Ministro della Cultura sentito il Sindaco del Comune di Latina.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività.
3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori, ed è composto da 4 (quattro) membri, oltre il Presidente, individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza nei settori di attività della Fondazione possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) un membro designato dal Comune di Latina;
 - c) un membro designato dalla Provincia di Latina;
 - d) un membro designato dalla Regione Lazio;
 - e) un membro designato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.
3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, e in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
4. In caso di cessazione dalla carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
5. Possono essere designati a far parte del Consiglio di amministrazione anche coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori, salvo i casi di inconferibilità e di incompatibilità dettati dalla vigente normativa.
6. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
7. Ai membri del Consiglio di amministrazione non spetta alcuna indennità di carica, gettone o qualsiasi altro emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, purché documentate.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del presente Statuto.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché della eventuale indicazione delle modalità di svolgimento della riunione tra quelle ammesse ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente Statuto, e l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al

Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto disposto all'art. 13, commi 2, lett. e) e 3; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni funzione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio, in particolare:

- a) predispone, con il supporto del Direttore, il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- b) predispone, con il supporto del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- c) approva e modifica i regolamenti interni;
- d) delibera l'ammissione dei Partecipanti;
- e) nomina e revoca il Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Comitato scientifico, determinandone poteri, compiti, durata e remunerazione.

3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), sono adottate con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 14

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei Fondatori. È composto da 9 (nove) membri tra personalità di riconosciuto prestigio negli ambiti delle attività della Fondazione. La composizione del Consiglio scientifico è così articolata:

- a) due componenti designati dal Ministro della cultura, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) due componenti designati dal Comune di Latina;
- c) due componenti designati dalla Regione Lazio;
- d) due componenti designati dalla Provincia di Latina;
- e) un componente designato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, del Presidente del Comitato Scientifico, o su richiesta di almeno tre componenti e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione.

3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività

scientifiche e culturali della Fondazione, formula al Direttore pareri sugli aspetti di carattere scientifico ai fini della programmazione dell'attività della Fondazione e predispone relazioni annuali sull'attività svolta dalla Fondazione stessa.

4. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica, purché documentate.

Articolo 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:

- a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero della cultura;
- c) un membro effettivo e uno supplente designati congiuntamente da Regione Lazio e Comune di Latina.

2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori e al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero della cultura e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

Articolo 16

Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è scelto tra personalità di comprovata esperienza nella gestione di fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati e imprese culturali attraverso selezione pubblica, mediante procedura comparativa, con apposita Commissione che formula una terna di candidati idonei da sottoporre al Consiglio di amministrazione da cui è, successivamente, nominato.

2. Il Direttore svolge i compiti di gestione e di direzione nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione; promuove la ricerca e l'attività di formazione e cura i rapporti con enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri; esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

4. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere rinnovato, previa valutazione degli obiettivi conseguiti.

Articolo 17

Comitato dei Saggi

1. La Fondazione si avvale dell'attività di un Comitato dei Saggi. Il Comitato dei Saggi è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dagli ex sindaci del Comune di Latina e da membri individuati tra i cittadini e le personalità maggiormente rappresentativi del territorio dell'Agro pontino che per l'attività svolta sul territorio, anche nell'ambito di associazioni e movimenti culturali, hanno contribuito alla promozione e alla valorizzazione della città di Latina.
2. Il Comitato dei Saggi svolge la funzione di raccordo tra la Comunità latinense e la Fondazione ed ha il compito di supportare le attività degli organi della Fondazione, quando questi ne facciano richiesta.
3. L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
4. La nomina a membro del Comitato dei saggi è a titolo onorifico e non dà diritto ad indennità o rimborso spese.

Articolo 18

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio, come previsti e disciplinati dall'Atto costitutivo.
2. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.
3. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della Cultura e/o da altri soggetti proprietari;
 - b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori;
 - c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
4. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
5. Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:
 - a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
 - b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;
 - d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
 - e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dei Partecipanti e destinati alla gestione della Fondazione;

- g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione, risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
6. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

Articolo 19

Esercizio finanziario

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, con il supporto del Direttore, predispone il progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella redazione di tali documenti vengono seguite le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali e internazionali, nonché quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, con il supporto del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.
4. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve ai Fondatori, ai Partecipanti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 20

Vigilanza

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 6 settembre 2024, n. 130 e degli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

Articolo 21

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2033 e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori.
2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Comune di Latina ovvero dai Fondatori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi (in quota parte

rispetto alle risorse ancora disponibili), ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti in proprietà dalla Fondazione, così come eventuali dotazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell'attività, vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di amministrazione adotta il Regolamento di cui all'articolo 6 presente del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 180 giorni dalla costituzione della Fondazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

FIRMATO:

Angelo Piero CAPPELLO

FEGATELLI Luca

MATTEI Vincenzo

Matilde Eleonora CELENTANO

Paolo MARINI

Giuseppe CELESTE (sigillo)

***IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE CELESTE, NOTAIO IN LATINA, ISCRITTO
NEL RUOLO DEL DISTRETTO NOTARILE DI LATINA,***

CERTIFICO

***CHE LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI VENTISETTE PAGINE E REDATTA SU
SUPPORTO INFORMATICO, È CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUP-
PORTO CARTACEO, FIRMATO A NORMA DI LEGGE E CONSERVATO NEI MIEI
ATTI, REGISTRATO A LATINA IL 28 NOVEMBRE 2025 AL N. 17645 SERIE 1T, AI
SENSI DELL'ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 7 MARZO 2005,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 15 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 ,IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.***

***IN LATINA, NEL MIO STUDIO AL CORSO DELLA REPUBBLICA, 197, IL VENTOT-
TO NOVEMBRE DUEMILAVENTICINQUE***

Firmato digitalmente dal notaio Giuseppe Celeste